

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 173}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IANNIELLO, GAVA, BARBA, PISICCHIO, ALLOCCA

Presentata il 30 maggio 1972

Revisione del trattamento previdenziale del personale di ruolo delle scuole materne dipendenti da enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione costituisce un atto di giustizia riparatrice nei confronti di una benemerita categoria.

Il personale direttivo e didattico delle scuole materne dipendenti da Enti locali, con regio decreto 16 giugno 1927, n. 1231, venne iscritto obbligatoriamente al nuovo ente, denominato Istituto nazionale di assistenza magistratale « Rosa Maltoni Mussolini », con conseguente esonero dall'iscrizione all'INADEL (ove era già iscritto precedentemente).

Con la cessazione di attività del predetto ente, stabilita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, numero 1346, i compiti istituzionali ed il patrimonio sono stati devoluti all'ENAM.

Quest'ultimo eroga provvidenze integrative rispetto a quelle, a carattere generale, erogate dall'ENPAS per tutto il personale dipendente dallo Stato.

Per le maestre d'asilo dipendenti da enti locali, invece, solo con la legge 13 marzo 1950, n. 120 è stata ripristinata la reinscrizione all'INADEL.

Conseguentemente per ben 22 anni e cioè dal 1° gennaio 1928 (vedi decreto-legge n. 1231) sino al 1° gennaio 1950 (vedi legge n. 120)

questa categoria ha subito una ingiusta decurtazione dei trattamenti previdenziali ed è stata privata di taluni benefici di cui invece si sono potuti avvantaggiare altre categorie affini, solo perché iscritte all'INADEL o all'ENPAS (come il personale amministrativo dipendente dalle scuole materne gestite dagli enti locali e il personale didattico e amministrativo dipendente dalle scuole statali).

Basta citare, a tale riguardo, le decurtazioni dell'indennità « premio di servizio » che viene rapportata agli anni di iscrizione all'INADEL e non agli anni di servizio prestatato effettivamente, per avere una idea del danno arrecato.

Allo scopo di eliminare una così palese ingiustizia si propone alla vostra considerazione la presente proposta di legge, che, colmando il vuoto creato con la istituzione del « Rosa Maltoni » mira a risolvere il problema di fondo della uniformità di trattamento previdenziale nell'ambito della medesima categoria o di categorie affini.

Alla copertura dei fondi occorrenti per l'applicazione della legge si potrà far fronte con la devoluzione all'INADEL dei beni, dei contributi a questo titolo versati al « Rosa Maltoni » e successivamente incamerati dall'ENAM, previa la necessaria rivalutazione ed integrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il personale direttivo e didattico delle scuole materne gestite dagli enti locali, iscritto a suo tempo obbligatoriamente all'Istituto Rosa Maltoni Mussolini, può, a richiesta, ottenere la retrodatazione della iscrizione all'INADEL, a tutti gli effetti, con decorrenza pari a quella di iscrizione al predetto Istituto Rosa Maltoni Mussolini.

ART. 2.

Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno presentare domanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, per riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal servizio.

ART. 3.

Alla copertura della spesa occorrente per l'applicazione della presente legge si farà fronte devolvendo all'INADEL il corrispettivo del valore attuale dei contributi a suo tempo versati dagli interessati all'Istituto Rosa Maltoni Mussolini e dei beni allo stesso titolo acquisiti dall'ENAM per effetto della fusione con il predetto Istituto Rosa Maltoni Mussolini, opportunamente integrati.